TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 57 t.u.s.l.

Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

Versione in vigore dal 15 maggio 2008, non più in vigore dal 20 agosto 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sicurezza sul lavoro
Estremi	Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Titolo	I — Principi comuni
Capo	IV — Disposizioni penali
Sezione	I — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sicurezza-sul-lavoro/art-57-sanzioni-per-i-progettisti-i-fabbricanti-i-fornitori-e-gli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it